



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Viale dell'Università, n. 4 – 00185 ROMA

II Reparto – 4^a Divisione – 3^a Sezione

Tel. 06.4986 2425 - 2326

PERSOCIV C/4

M_D GCIV

Prot.nr. 0084247

Del 27/11/2009

PARTENZA

A tutti gli Enti

OGGETTO: Nuovo CCNQ del 9 ottobre 2009 – Modifiche al GEDAP

Seguito lettera prot. 0056658 del 21/08/2009 e circolare prot. nr. 0073869 del 27/10/2009

A seguito dell'entrata in vigore del CCNQ, firmato in data 9 ottobre 2009, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto a modificare il sistema applicativo GEDAP in modo da renderlo più rispondente alle nuove norme.

Tra le modifiche apportate, si segnala che è attualmente possibile inserire nel sistema anche permessi per espletamento del mandato inferiori ai 60 minuti.

Si invitano gli Enti ad aggiornare i propri dati inserendo, negli appositi campi, le informazioni riguardanti la Regione, la Provincia e il Comune di appartenenza dell'Ente stesso. Con l'occasione si prega di voler apportare eventuali variazioni intervenute per quanto attiene all'indirizzo di posta elettronica e ai recapiti telefonici.

Si fa presente che, a seguito del CCNQ 9 ottobre 2009 - che ha previsto la facoltà per le sigle sindacali di utilizzare i permessi in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione, facoltà di cui tutte le sigle del Comparto Ministeri si sono avvalse -, diverse sigle sindacali hanno usufruito dell'istituto dei permessi cumulati sotto forma di distacco e pertanto si chiede di verificare la correttezza dei dati inseriti.

Si segnala inoltre che nella sezione Monitoraggio di nuova introduzione è adesso possibile visualizzare le ore fruite da ciascuna sigla sindacale per **permessi per espletamento del mandato e permessi per organismi direttivi statutari**. È inoltre possibile effettuare ricerche selezionando vari criteri di estrazione dei dati. Rimane ovviamente in atto la possibilità di effettuare un'estrazione completa dei dati inseriti scaricando il Report complessivo dalla sezione Report.

Pertanto, prima di procedere all'inserimento di nuovi **permessi per espletamento del mandato**, si prega di voler raffrontare quanto riportato sulla schermata del GEDAP con l'ammontare delle ore a disposizione di ciascuna sigla, come risulta dallo specchietto sotto riportato.

CISL FPS	7681
CGIL FP	3977
UIL PA	3922
F. L. P.	2277

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA	888
RdB PI	708

Qualora si dovesse verificare che è stato superato l'ammontare di ore a disposizione della sigla, si dovrà sospendere la concessione del permesso e a dare immediata segnalazione alla scrivente Divisione. A norma dell'art. 9, comma 9 del CCNQ, "Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 4, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 8".

Si sottolinea che le OO.SS. CGIL e CONFSAL - UNSA hanno esaurito le ore a disposizione per l'anno 2009 e pertanto non potranno più essere concessi permessi per espletamento del mandato a favore di dette sigle.

Per quanto attiene ai **permessi per organismi direttivi statutari**, si prega di attenersi a quanto previsto nell'allegata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. DFP-0049531-24/11/2009-1.2.2.3.4, in particolare alla lettera d), dove si richiama l'Amministrazione in tal senso: "È di tutta evidenza che, una volta accertato l'esubero, anche per tali ultimi permessi NON POTRÀ più intervenire alcuna autorizzazione alla fruizione a favore dei dirigenti sindacali dell'associazione interessata". L'esubero può agevolmente essere accertato dalla sezione Monitoraggio.

Si evidenzia che l'art. 9, comma 4 del CCNQ citato prevede che le Amministrazioni hanno l'obbligo di inserire i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali usufruiti dai dipendenti immediatamente, e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Il sistema, pur consentendo l'inserimento dei permessi oltre detto termine, segnala l'anomalia, che viene evidenziata a richiesta (di chi ha inserito il permesso e di chi controlla gli inserimenti).

Dai chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per "provvedimento di autorizzazione" deve intendersi qualunque atto formale (anche un semplice "visto") dell'Amministrazione con il quale si autorizza il dipendente/dirigente sindacale ad assentarsi dall'Ente. Non occorre inserire il numero di protocollo, mentre è necessario inserire la data del provvedimento in quanto da detta data decorrono le 48 ore entro le quali il permesso deve essere inserito.

Si fa presente che la mancata comunicazione preventiva della richiesta di permesso può essere motivo di diniego del permesso stesso. Rimane infatti vigente la norma che prevede che nello svolgimento dell'attività sindacale debba comunque essere garantita la funzionalità dell'ufficio di appartenenza.

Inoltre le richieste di permesso per attività sindacale a qualsiasi titolo devono essere prodotte su carta intestata della sigla richiedente, firmate da un responsabile e indicare chiaramente la norma del contratto sulla base della quale si richiede il permesso.

Si sottolinea l'importanza di attenersi alle denominazioni delle sigle sindacali così come riportate nella tabella sopra allegata, senza inserire nuove sigle o sotto-sigle. Qualora la carta intestata della O.S. richiedente riporti una diversa denominazione, si prega di darne tempestivo avviso alla scrivente. In particolare, si ricorda che le Confederazioni non hanno titolo per usufruire di permessi per l'espletamento del mandato.

Si raccomanda la più scrupolosa osservanza di quanto appena detto in quanto non sono infrequenti i casi di contestazione del titolo del permesso.

Tenuto conto dell'importanza delle disposizioni indicate si invitano tutti gli Enti a

1. verificare l'avvenuto inserimento dei permessi anno 2009 fin qui fruiti da tutte le sigle sindacali e, se del caso, provvedere immediatamente all'aggiornamento dei dati;
2. inserire con la massima sollecitudine i futuri permessi, adottando le modalità temporali previste dall'art. 9, co. 4,

stante la responsabilità di natura contabile e patrimoniale, nonché disciplinare, richiamata dal citato art. 9, comma 9 nei confronti del responsabile del procedimento.

A tal fine si rappresenta che, in mancanza di diversa esplicita indicazione, il responsabile del procedimento è il comandante/direttore di ciascun Ente abilitato ad inserire i dati nel GEDAP.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. ssa Rosanna MARGIOTTA
(firmato)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

A tutte le Amministrazioni

LORO SEDI

DFFP-0049531-24/11/2009-1.2.2.3.4

OGGETTO: -CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle OO.SS. rappresentative nei Comparti - biennio 2008-2009.

Sono giunti a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica numerosi quesiti in ordine all'adeguamento delle funzionalità del sistema informatizzato GEDAP alla luce del CCNQ in oggetto.

Le richieste di chiarimenti attengono, in particolare, alle clausole di cui all'art. 9, cc. 4-9, preordinate, come di tutta evidenza:

- ✓ alla razionalizzazione delle prerogative sindacali;
- ✓ ad una maggiore efficienza dell'intero sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la progressiva riduzione delle fruizioni delle medesime prerogative, in modo illegittimo o in eccedenza al contingente predeterminato, con il conseguenziale **progressivo calo del contenzioso** per il recupero del relativo corrispettivo economico.

Per il perseguimento degli obiettivi appena cennati, le parti contrattuali hanno imposto alle Amministrazioni:

- a) "*di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, **non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP***" (cfr. art. 9, c. 4);
- b) di comunicare, trimestralmente, alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate per lo svolgimento del mandato e per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle medesime associazioni sindacali (cfr. art. 9, c. 5, 1° periodo);

- c) di fornire, immediatamente, comunicazione alla organizzazione sindacale interessata, del superamento del contingente dei permessi assegnato per lo svolgimento del mandato di cui all'art. 2, c. 3, all'art. 4, c. 3, e all'art. 6 (cfr. art. 9, c. 5, 2° periodo);
- d) di non autorizzare la fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito nel caso in cui l'associazione sindacale interessata, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente (cfr. art. 9, c.7);
- e) di individuare il responsabile del procedimento anche per l'invio, "*...nei termini legislativi e contrattuali previsti*", dei dati di cui alle lettere sub a), b) e c), oltre che di quelli di cui all'art. 50, cc. 3 e 4 del d.lgs. n.165/2001 (cfr. art. 9, c. 9, 1° periodo);
- f) di avviare, fatte, comunque, "*salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale*", il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile del procedimento sub e) nel caso di "*mancata trasmissione dei dati entro i termini*" specificati nella medesima lettera sub e) (cfr. art. 9, c. 9, 2° periodo).

Questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di assolvere pienamente agli obblighi sopra specificati, ha proceduto alla implementazione della Procedura Gedap, prevedendo, in particolare, un'apposita serie di reportistica che consenta da una parte di monitorare, in "tempo reale", il consumo del monte ore, fissato localmente, per l'istituto del permesso sindacale per l'espletamento del mandato e, a livello nazionale, per quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi, dall'altra di ridurre al minimo l'utilizzo illegittimo o in esubero delle prerogative sindacali in argomento.

Premesso quanto sopra, qui di seguito, vengono sintetizzate, con riferimento alle singole incombenze, in precedenza enunciate, le varie funzionalità predisposte per il menzionato sistema informatico Gedap, significando che nell'apposita Guida in linea le stesse trovano il necessario approfondimento nella sezione "MONITORAGGIO".

LETTERA a)

Il sistema prevede come obbligatorio il campo nel quale indicare la data di adozione del provvedimento autorizzativo non solo per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco, le aspettative sindacali non retribuite e i permessi per la partecipazione agli organismi direttivi, ma anche per i permessi per l'espletamento del mandato. Infatti, anche per tale ultimo istituto, così come per quello afferente ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari, deve essere avanzata dall'associazione sindacale interessata apposita richiesta, anteriormente alla data di fruizione, atteso che, in modo inequivocabile, l'art. 10, c. 6, del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni, statuisce che: "*Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente*" e, inoltre, che a "*...tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata*". La norma appena riportata è estensibile anche ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari per effetto del rinvio operato dall'art. 11, c. 6, del medesimo CCNQ 7 agosto 1998.

Non sembra, poi, di secondaria importanza evidenziare, qui, che nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre all'esatto periodo dell'assenza e della relativa durata, l'indicazione in ordine all'imputazione della stessa assenza: in altre parole, se trattasi della fruizione di permesso per

lo svolgimento del mandato, e quindi ai sensi degli artt. 8-10 del CCNQ 7 agosto 1998, o per la partecipazione alle riunioni di organismi statutari di cui all'art.11 del suddetto CCNQ 7 agosto 1998, evitando così interpretazioni, addirittura postume, da parte del preposto all'autorizzazione, così come verificatosi in precedenza, in occasione delle contestazioni operate da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

Il sistema memorizza la data di inserimento, ai fini della valutazione del rispetto del termine perentorio "*non oltre due giornate lavorative*". Un apposito report evidenzierà il mancato rispetto del predetto termine.

LETTERA b)

Una nuova funzionalità permetterà al sistema di estrarre un report nel quale sono contenuti tutti i dati riguardanti gli istituti dei permessi sindacali, ex artt. 8-10 e 11 del CCNQ 7 agosto 1998, fruiti presso ogni singola Amministrazione interessata. Il relativo *file* deve essere inviato, via *e-mail*, ad ognuna delle associazioni sindacali i cui dirigenti abbiano goduto delle prerogative in parola, nel periodo di riferimento.

LETTERA c)

Il sistema consente di verificare, in tempo reale, il consumo del contingente dei permessi per lo svolgimento del mandato, presso ogni singola Amministrazione interessata, attraverso un apposito report. Ciò, sia per quelli di pertinenza delle organizzazioni sindacali che per quelli di pertinenza dell'organismo di rappresentanza del personale - RSU.

Il confronto del report in argomento con il contingente massimo annuale, definito a livello locale da ogni Amministrazione e assegnato agli indicati soggetti legittimati, permette di verificare se tale contingente sia o meno esaurito.

LETTERA d)

L'accertamento dell'avvenuto superamento del contingente dei permessi per lo svolgimento del mandato, con le modalità di cui al punto immediatamente precedente, obbliga l'Amministrazione a non autorizzare più, a favore dell'associazione sindacale interessata o dell'organismo di rappresentanza del personale - RSU, la fruizione di ulteriori permessi, salvo che i soggetti indicati non provvedano a presentare richiesta di permessi sindacali non retribuiti.

Al fine di evitare l'utilizzo in esubero anche dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi ex art. 11 citato, nonché di evitare le numerose e defatiganti azioni successive di recupero, la Procedura Gedap consente di monitorarne, sempre con un apposito report, la relativa fruizione in tutte le Amministrazioni del Comparto di riferimento o delle relative Aree. La consistenza del contingente annuale viene inserita nella richiamata Procedura Gedap, dal Dipartimento della funzione pubblica e, di conseguenza, il sistema provvederà, automaticamente, a confrontare tale contingente con il totale delle ore fruiti a livello nazionale, segnalando in rosso, l'eventuale esubero all'Amministrazione interessata. E' di tutta evidenza che, una volta accertato l'esubero, anche per tali ultimi permessi non potrà più intervenire alcuna autorizzazione alla fruizione, a favore dei dirigenti sindacali dell'associazione interessata.

LETTERA e)

Ove non già avvenuto, tutto quanto sopra specificato deve essere preceduto dalla individuazione del responsabile del procedimento, e ciò anche per i casi di articolazioni periferiche distribuite sul territorio. Ai responsabili di queste ultime, una volta individuate dalle relative Amministrazioni centrali quali **unità semplici**, viene riconosciuta la possibilità di interagire con la Procedura Gedap, attraverso alcune delle funzionalità in precedenza indicate, in particolare per ciò che attiene alla verifica del rispetto dei contingenti.

LETTERA f)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, c. 9, 2° periodo, del CCNQ 9 ottobre 2009:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'accertamento dei casi di mancato invio dei dati di cui all'art. 50, cc. 3 e 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, nel termine fissato dall'art. 15, c. 4, del CCNQ 7 agosto 1998, nel testo introdotto dall'art. 4 del CCNQ integrativo del 24 settembre 2007, confermato dai successivi contratti collettivi nazionali quadro;
- le Amministrazioni provvedono all'accertamento dei casi di mancato invio dei dati di cui all' art. 9, cc. 4 e 5, del CCNQ 9 ottobre 2009, nei termini fissati dal citato art. 9, cc. 4 e 5.

Si fa riserva di intervenire in prosieguo con altra nota illustrativa nel caso in cui dovessero pervenire a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ulteriori richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di attivazione delle specificate funzionalità della procedura informatizzata GEDAP.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Calozzi

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]